



COMUNE DI CAULONIA
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

REGOLAMENTO COMUNALE
DELL' ATTIVITA' MERCATALE
SU SUOLO PUBBLICO

Il presente Regolamento è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 69. del 29^{Nov.}... 2017.

Indice generale

- ART. 1) tipologia del mercato**
- ART. 2) giornate e orari di svolgimento**
- ART. 3) localizzazione, configurazione e articolazione del mercato**
- ART. 4) autorizzazione, concessione del posteggio e tariffe di occupazione suolo**
- ART. 5) cessazione anticipata della concessione**
- ART. 6) revoca dell'autorizzazione**
- ART. 7) subingresso**
- ART. 8) ristrutturazione, spostamenti parziali o totali dei posteggi**
- ART. 9) istituzione di nuovi posteggi**
- ART. 10) posteggi vincolati a merceologia specifica**
- ART. 11) spostamento di posteggio (miglioria)**
- ART. 12) ampliamento della superficie di posteggio**
- ART. 13) tenuta e consultazione della pianta organica e della graduatoria dei titolari di posteggio**
- ART. 14) assenze e ritardi**
- ART. 15) assegnazione posteggi temporaneamente non occupati e formazione della graduatoria degli spuntisti**
- ART. 16) circolazione stradale e confini dell'area mercatale**
- ART. 17) sistemazione delle attrezzature di vendita**
- ART. 18) modalità di utilizzo del posteggio e modalità di vendita**
- ART. 19) norme igienico sanitarie**
- ART. 20) posteggi occupati da imprenditori agricoli**
- ART. 21) posteggi riservati ai portatori di handicap e ai venditori di prodotti tipici della Calabria**
- ART. 22) sanzioni**
- ART. 23) norme finali**

ART. 1) Tipologia del mercato

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del mercato su aree pubbliche richiamando le precedenti deliberazioni del Consiglio Comunale riguardanti il mercato settimanale del Sabato sito nella frazione Marina e in Caulonia Centro.
2. L'esercizio delle attività nell'ambito del mercato è disciplinato dal D.Lgs. 114/98 e s.m.i., dalla L.R. della Calabria n°18/1999, dalle relative disposizioni del presente regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia.
3. Nelle attività di vendita del mercato, è consentito trattare tutti i prodotti alimentari e non alimentari ad eccezione di armi, esplosivi, oggetti preziosi e bevande alcoliche per come previsto nelle vigenti norme del T.U.L.P.S. n°773/1931.
4. Il presente regolamento disciplina anche i mercati straordinari che si svolgono occasionalmente in giorni diversi da quelli del normale mercato settimanale.

ART. 2) Giornate e orari di svolgimento

1. I mercati sono annuali ed hanno luogo nel giorno di sabato.
2. Per i mercati che ricadono nelle giornate festive del 1° e 6 gennaio, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8, 25 e 26 dicembre, su richiesta dei venditori/commercianti del mercato stesso, il Sindaco può autorizzare lo svolgimento in giornate differite.
3. Su richiesta delle associazioni o di rappresentanti dei commercianti, il Comune può fissare e rendere noto un calendario di mercati straordinari.
4. Lo svolgimento del mercato straordinario è disciplinato con atto del responsabile del servizio, in tale atto sono indicate:
 - a) le modalità e i termini di partecipazione;
 - b) la possibilità di spostamento dei posteggi in relazione all'eventuale ridimensionamento dell'area al fine di ottenere quanto più possibile continuità dei banchi e degli autonegozi, nonché la migliore organicità dei percorsi del mercato;
 - c) il possibile spostamento dell'area da occupare con il mercato straordinario;
 - d) l'eventuale adeguamento dell'orario di svolgimento del mercato straordinario alle esigenze di eventi o manifestazioni particolari.
5. Ai sensi dell'art. 50 comma 7 del T.U. 267/2000 e s.m.i., ed a titolo di indirizzo sulla scelta degli orari da parte del Sindaco, i mercati settimanali si effettuano nelle seguenti fasce orarie: - orario estivo dalle ore 7:00 alle ore 13:00 orario invernale dalle ore 7:30 alle ore 13:30
6. I titolari di posteggio, entro le ore 8 nel periodo estivo ed entro le ore 8:30 nel periodo invernale, devono avere installato il proprio banco/autoservizio e le attrezzature nell'area relativa al posteggio a loro assegnato.
7. Non è permesso installare il banco e le attrezzature prima delle ore 6 e/o sgomberare il posteggio prima delle ore 12 se non per gravi intemperie o in caso di comprovata necessità, nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito dei mezzi interessati.
8. Entro le ore 14:30 tutti i posteggi debbono risultare liberi da ogni attrezzatura e tali da poter essere a disposizione del personale addetto alla pulizia dell'area mercatale.
9. I posteggi che, dopo le ore 8 nel periodo estivo e dopo le ore 8:30 nel periodo invernale, non risultano occupati dall'esercente concessionario dello stesso, saranno assegnati con le modalità previste nel presente regolamento.

10. L'assegnazione dei posteggi di cui al comma 9 è limitata alla sola giornata di svolgimento del mercato nella quale si è reso libero il posteggio stesso.
11. Gli assegnatari di cui al comma 10 hanno diritto alla protrazione dell'orario necessario per l'installazione del banco vendita e la sistemazione delle merci fino alle ore 9.
12. Qualora intervengano motivi di pubblico interesse o di ordine pubblico, il Sindaco con propria ordinanza, sospende o modifica il giorno e/o gli orari di cui al presente articolo dandone comunicazione alle associazioni o ai rappresentanti dei commercianti.

ART. 3) Localizzazione, configurazione e articolazione dei mercati

1. I mercati si svolgono nelle aree all'uopo individuate nelle planimetrie che verranno predisposte dal Responsabile del servizio Tecnico e approvate dalla Giunta Municipale, nelle quali sono evidenziate:
 - a) le vie e le piazze che sono comprese nelle aree destinate all'esercizio dei mercati;
 - b) il totale dei posteggi degli operatori su aree pubbliche;
 - c) eventuali posteggi riservati a particolari categorie di operatori/venditori;
 - d) la lunghezza dei posteggi, il loro numero progressivo e la collocazione;
 - e) eventuali aree distinte per settore merceologico alimentare e non alimentare.

ART. 4) Autorizzazione, concessione di posteggio e tariffe di occupazione suolo

1. Entro il mese di gennaio ed entro il mese di luglio di ciascun anno, l'ufficio della Polizia Municipale segnala eventuali posteggi risultanti liberi da occupazione e l'ufficio Tributi segnala eventuali posteggi risultanti liberi da concessione per la successiva pubblicazione nei modi di legge degli spazi disponibili e la conseguente assegnazione agli interessati che ne facciano richiesta.
2. Il medesimo elenco di posteggi disponibili deve essere pubblicato unitamente all'avviso contenente le modalità di presentazione delle richieste, eventuali vincoli e i necessari requisiti per l'assegnazione della concessione.
3. Entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso, gli interessati possono presentare domanda di assegnazione del posteggio libero, tenendo conto del settore merceologico e degli spazi disponibili. Le domande devono essere conformi e complete alle modalità previste nell'avviso, pena l'esclusione delle stesse.
4. Decorso il tempo previsto per la presentazione delle richieste corredate da tutta la documentazione prevista dall'ufficio del settore, gli uffici interessati al procedimento, provvedono all'assegnazione dei posteggi, tenendo conto, in caso di domande concorrenti, dei seguenti criteri di priorità:
 - a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato in argomento riferibili ad un'unica autorizzazione o S.C.I.A. tenendo conto anche dei danti causa, senza distinzione fra presenze maturate come titolare di posteggio o come "spuntista";
 - b) in caso di parità di numero di presenze si tiene conto della maggiore anzianità dell'azienda derivante dall'autorizzazione o S.C.I.A. amministrativa riferita al titolare della medesima o ai suoi danti causa. Tale anzianità può essere eventualmente documentata con dichiarazione di cui al DPR 445/2000, purchè il dichiarante sia in grado di fornire i necessari dati e gli estremi dell'autorizzazione/Scia oggetto della dichiarazione;
 - c) inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche dell'azienda rilevabile dal registro imprese della CCIAA.
5. L'assegnazione conseguente a ciascun avviso deve riguardare un solo posteggio per operatore.
6. La concessione di posteggio si intende annuale e si intende rinnovata d'ufficio alla scadenza qualora non si accerti la perdita dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa in materia o intervenga comunicazione scritta di recesso da parte dell'interessato.

7. La ristrutturazione del mercato o lo spostamento dei posteggi effettuati ai sensi dell'art.8 e l'accoglimento delle domande di spostamento dei posteggi effettuate ai sensi dell'art.11, comportano l'aggiornamento o la sostituzione delle rispettive concessioni di posteggio con nuovi atti aventi la medesima scadenza di quelli ritirati. Lo stesso criterio si applica in caso di subingresso di cui all'art.7.
8. In caso di trasferimento di residenza o di cambio della sede legale, il titolare o il legale rappresentante deve darne comunicazione al Comune entro 180 giorni ai fini dell'aggiornamento dei relativi titoli autorizzativi.
9. I posteggi sono soggetti al pagamento anticipato degli oneri per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella misura che verrà determinata dall'organo competente.

ART. 5) Cessazione anticipata della concessione

1. La concessione di posteggio cessa prima della decorrenza del termine per:
 - a) rinuncia del titolare o dei suoi eredi;
 - b) revoca per motivi di pubblico interesse, salvo il diritto di ottenere un altro posteggio individuato prioritariamente nello stesso mercato e in subordine in altra area individuata dal Comune, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore e compatibilmente con le dimensioni e le caratteristiche dell'area individuata, delle attrezzature di vendita e di esigenze di viabilità.
 - c) revoca per mancato utilizzo del posteggio per periodi di tempo superiori complessivamente a 18 giornate di mercato per anno solare, fatti salvi i periodi di assenza giustificati come previsto dal successivo art.14.
 - d) cessazione dell'autorizzazione amministrativa o S.C.I.A. o di titoli equipollenti.

ART. 6) Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione amministrativa è revocata:
 - a) nel caso in cui il titolare perda i requisiti previsti nel D.Lgs 114/98 e s.m.i.;
 - b) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione o S.C.I.A. o dal subingresso, salvo proroga non superiore a sei mesi in caso di comprovata necessità;
 - c) in caso di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo come indicato nel precedente art.5;
 - d) per mancato pagamento degli oneri per l'occupazione di spazi e corrispettivi relativi;
 - e) nel caso di restituzione del titolo per acquisizione dell'azienda o del ramo d'azienda ai fini dell'ampliamento della superficie dei posteggi come indicato al successivo art.12;
 - f) in caso di mancato rispetto a nuove normative di legge o adempimenti regolamentari non previsti dal presente regolamento comunale.

ART. 7) Subingresso

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, su richiesta del subentrante, comporta:
 - a) l'intestazione a suo nome dell'autorizzazione o S.C.I.A. amministrativa e della contestuale concessione di posteggio;
 - b) il trasferimento in capo allo stesso subentrante dell'anzianità di mercato e dell'anzianità di attività maturata sull'autorizzazione o S.C.I.A. amministrativa oggetto di volturazione.
2. Il subentrante per atto fra vivi in possesso dei requisiti morali e, qualora richiesti, professionali può iniziare l'attività dopo aver presentato regolare domanda di subingresso con i relativi allegati previsti dall'ufficio comunale del settore. La concessione di posteggio ha durata pari a quella del titolo ritirato.
3. In caso di morte del titolare di autorizzazione del commercio su aree pubbliche, gli eredi in possesso dei requisiti dei requisiti morali, anche in mancanza dei requisiti professionali, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, possono continuare l'attività del de cuius per sei mesi dalla data di apertura della successione.
4. Il subentrante per causa di morte, pena la decadenza, deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti, deve chiedere la voltura dei titoli a proprio nome entro un anno dal decesso del precedente titolare. Durante lo stesso periodo può chiedere di sospendere l'attività e/o cedere l'azienda a terzi.
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4, in quanto compatibili si applicano anche in caso di decesso del legale rappresentante di società.
6. In caso di trasferimento della gestione dell'azienda, i relativi titoli autorizzatori, su richiesta, sono volturati al subentrante per la durata del contratto e, alla scadenza o risoluzione del contratto, sempre su richiesta, sono reintestati al proprietario.

ART. 8) Ristrutturazione, spostamenti parziali o totali dei posteggi

1. In caso di ristrutturazione del mercato, o di spostamento permanente, parziale o totale dei posteggi, il Consiglio Comunale, sentite le associazioni o i rappresentanti dei commercianti, definisce la nuova area di mercato. Gli uffici interessati provvedono alla riassegnazione dei nuovi posteggi ed al rilascio delle relative concessioni che avranno durata pari a quelle ritirate.
2. I nuovi posteggi sono assegnati a seguito di regolare richiesta degli aventi diritto e sulla base delle preferenze espresse da ciascun operatore chiamato a scegliere secondo l'ordine risultante dalla graduatoria dei titolari di posteggio per come all'art.13.
3. La citata graduatoria è redatta a seguito di regolare richiesta, corredata da idonea documentazione attestante il possesso dei titoli autorizzativi e di eventuali titoli di priorità nella scelta.
4. I posteggi di mercato, eventualmente rimasti non assegnati, possono essere attribuiti a coloro che ne abbiano fatto regolare richiesta e siano in possesso delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività itinerante.
5. In caso di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, l'area mercatale, tutta o in parte, può essere temporaneamente trasferita in aree alternative. Gli uffici comunali preposti, individuano le aree e la dislocazione dei posteggi e provvedono all'assegnazione temporanea dei posteggi ai titolari interessati dallo spostamento degli stessi. I nuovi posteggi sono assegnati secondo l'ordine risultante dalla graduatoria aggiornata dei titolari di posteggio di cui al successivo art.13, sempre compatibilmente con le dimensioni dei nuovi posteggi individuati.
6. In casi contingibili o urgenti è sempre fatta salva la possibilità che gli operatori di Polizia Municipale provvedano, anche verbalmente, a disporre lo spostamento temporaneo di uno o più posteggi.

ART. 9) Istituzione di nuovi posteggi

1. Nel caso in cui il Consiglio Comunale deliberi l'ampliamento dell'area di mercato e conseguentemente vengano istituiti nuovi posteggi, la relativa assegnazione verrà effettuata con le medesime modalità indicate agli art.4 e 11 del presente regolamento.

ART. 10) Posteggi vincolati a merceologia specifica

1. Nel caso di istituzione di nuovi posteggi o di assegnazione di posteggi liberi, il Consiglio Comunale può vincolare i posteggi a merceologie specifiche non presenti o carenti nel mercato.
2. Il titolare di posteggio vincolato deve esporre per la vendita esclusivamente i prodotti appartenenti alla categoria merceologica indicata nella concessione di posteggio. In caso di subingresso tale obbligo è trasferito in capo al subentrante.

ART. 11) Spostamento di mercato per miglitoria

1. Il Comune, nel rispetto di quanto già enunciato nel precedente art.4, esamina eventuali domande di spostamento dell'attività in altro posteggio, presentate da concessionari di posteggio del medesimo mercato.
2. Al fine di salvaguardare il rispetto delle norme di carattere igienico sanitario, nel caso di posteggi dotati di allacciamento alla rete elettrica, idrica o fognaria, possono essere assegnati prioritariamente ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.
3. Le domande vengono accolte compatibilmente con gli spazi a disposizione, le dimensioni e le necessità dei banchi e degli autonegozi.
4. Per l'assegnazione dei posteggi si convocano, compatibilmente alle esigenze degli uffici, coloro i quali hanno presentato domanda in tempo utile e compatibilmente con gli spazi a disposizione si procede come segue:
 - a) seguendo l'ordine di graduatoria di cui al successivo art.13 e fino al completamento di tutto l'elenco, vengono soddisfatte le richieste relative ai posteggi liberi;
 - b) seguendo nuovamente l'ordine di graduatoria di cui al successivo art.13, a partire dal primo nominativo vengono soddisfatte le richieste relative ai posteggi che si sono liberati in seguito alle miglitorie di cui alla precedente lettera a) e così via, per successive tornate, con le medesime modalità.
 - c) l'operatore che, quando è il suo turno, rinuncia ad ottenere la miglitoria di cui alla precedente lettera a), può partecipare di volta in volta e per eventuali successive tornate alle assegnazioni di cui alla lettera b).

Ad ogni tornata le assegnazioni sono definitive fino alla convocazione della eventuale successiva miglitoria.
5. I soggetti convocati all'assegnazione dei posteggi, impossibilitati a partecipare, possono farsi rappresentare da altra persona munita di delega scritta.
6. La concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.

ART. 12) Ampliamento della superficie di posteggio

1. Le domande di ampliamento della superficie di ciascun posteggio, che non comportano una ristrutturazione del mercato, sono accolte compatibilmente con gli spazi a disposizione e comunque per superfici complessive non superiori a cento metri quadrati per banco. L'accoglimento delle domande comporta l'aggiornamento d'ufficio della planimetria dell'area mercatale.

2. Il Comune, su richiesta degli interessati, può concedere l'ampliamento della superficie di ciascun posteggio contiguo, qualora gli operatori, previa acquisizione dell'azienda o del ramo d'azienda, rendano al Comune l'autorizzazione/concessione del posteggio rilevato. La superficie complessiva di ogni posteggio risultante non potrà comunque superare i cento metri quadrati. L'accoglimento della domanda comporta l'aggiornamento d'ufficio della planimetria dell'area mercatale.
3. Il Comune, per motivi di viabilità, sicurezza, igienico sanitari o di pubblico interesse, può respingere le domande di cui ai commi precedenti oppure limitare la superficie oggetto di domanda.

ART. 13) Tenuta e consultazione della pianta organica e della graduatoria dei titolari di posteggio.

1. Presso gli uffici della Polizia Municipale è tenuta a disposizione di chiunque ne abbia interesse, la planimetria del mercato con l'indicazione dei posteggi appositamente numerati e l'elenco dei titolari di concessione di posteggio nel rispetto della normativa sul rispetto della privacy.
2. L'elenco dei titolari di posteggio, aggiornato alla fine del mese di gennaio di ogni anno, è pubblicato sul sito comunale per quindici giorni consecutivi, entro i quali, gli interessati possono avanzare eventuali documentate richieste di rettifiche.
3. Nella formazione di una graduatoria da utilizzare in caso di assegnazione, ristrutturazione, spostamento parziale o totale dei posteggi del mercato, si tiene conto dei seguenti criteri di priorità:
 - a) maggiore numero di presenze maturate, nel mercato in argomento, riferibili ad un'unica autorizzazione o S.C.I.A. tenendo conto anche dei danti causa, senza distinzione fra presenze maturate come titolare di posteggio o come "spuntista";
 - b) in caso di parità di numero di presenze si tiene conto della maggiore anzianità dell'azienda derivante dall'autorizzazione o S.C.I.A. amministrativa riferita al titolare della medesima o ai suoi danti causa. Tale anzianità può essere eventualmente documentata con dichiarazione di cui al DPR 445/2000, purché il dichiarante sia in grado di fornire i necessari dati e gli estremi dell'autorizzazione/Scia oggetto della dichiarazione;
 - c) inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche dell'azienda rilevabile dal registro imprese della CCIAA.
4. Il richiedente del posteggio, comunque deve dimostrare di essere in regola con le iscrizioni e le vigenti normative previste per il commercio itinerante, pena l'immediata esclusione da eventuali graduatorie del mercato. Tali requisiti devono essere dimostrati anche dagli "spuntisti".

ART. 14) Assenze e ritardi

1. I concessionari di posteggio non presenti all'orario stabilito nell'ordinanza comunale, non possono occupare il proprio posteggio se questi è stato già assegnato ad eventuali "spuntisti", ma possono, ove ve ne sia la possibilità, occupare i posteggi rimasti liberi nel mercato.
2. Sono considerati assenti gli operatori che abbandonano il posteggio senza giustificato motivo prima dell'orario di cui al precedente art.2, salvo il caso di gravi intemperie documentate dal rapporto della Polizia Municipale.
3. Ai fini del computo delle assenze dal mercato, non sono conteggiati:
 - a) l'assenza per malattia o gravidanza, purché entro i successivi trenta giorni sia presentata idonea documentazione giustificativa;

- b) il mancato utilizzo del posteggio da parte del subentrante per causa di morte che chieda la sospensione dell'autorizzazione;
 - c) l'assenza causata da intemperie che provochino l'inattività di oltre la metà degli operatori del mercato;
 - d) la mancata partecipazione a mercati straordinari o a mercati che costituiscano recuperi di giornate mercatali non effettuate.
4. In caso di subingresso per atto fra vivi o per causa di morte, le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante.

ART. 15) Assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati e formazione della graduatoria degli spuntisti

1. I posteggi temporaneamente non occupati vengono assegnati dalla polizia municipale, per la sola giornata, ai titolari di autorizzazione/Scia per il commerci su aree pubbliche. Detti titolari sono iscritti nell'elenco comunale denominato degli "spuntisti".
2. L'assegnazione avviene seguendo l'ordine della cosiddetta graduatoria degli "spuntisti". Questa è determinata dal numero di volte che l'operatore, con la medesima autorizzazione, si è presentato sul mercato per ottenere l'assegnazione di un posteggio temporaneamente vacante, prescindendo dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività.
3. In caso di parità di numero di presenze, nell'assegnazione ha diritto di priorità il titolare dell'azienda con maggiore anzianità dell'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda stessa o ai danti causa. In caso di ulteriore parità la precedenza viene attribuita in base all'inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche dell'azienda rilevabile dal registro imprese.
4. I posteggi vincolati a merceologia specifica, o soggetti a settore merceologico alimentare o non alimentare, non occupati dai rispettivi titolari, in via prioritaria, sono assegnati giornalmente agli esercenti che trattano i prodotti oggetto di vincolo o settore merceologico alimentare o non alimentare, sempre nel rispetto della graduatoria degli "spuntisti".
5. Le assegnazioni temporanee avvengono comunque nel rispetto dei vincoli del regolamento, delle previste dimensioni dei posteggi e senza intaccare la viabilità o le norme di sicurezza del mercato.
6. In occasione dei mercati straordinari non si conteggiano le presenze ai fini della graduatoria degli spuntisti.
7. Nell'ambito del mercato:
 - a) Lo spuntista, anche se titolare di più autorizzazioni, nel rispetto della graduatoria, può ottenere una sola assegnazione di posteggio temporaneamente vacante;
 - b) Il concessionario di più posteggi non può partecipare alle operazioni di spunta, anche se titolare di ulteriori autorizzazioni;
 - c) Il concessionario di un solo posteggio, anche se titolare di altre autorizzazioni, non può partecipare alle operazioni di spunta se non occupa il posteggio di cui è titolare.
8. Le presenze sono rilevate dalla Polizia Municipale che aggiorna le relative graduatorie.
9. La graduatoria degli "spuntisti", aggiornata alla fine del mese di gennaio di ogni anno, è pubblicato sul sito comunale per quindici giorni consecutivi, entro i quali, gli interessati possono avanzare eventuali documentate richieste di rettifiche.
10. Nel computo delle presenze maturate in qualità di spuntista, sono considerate valide quelle risultanti dal registro delle presenze della Polizia Municipale.

ART. 16) Circolazione stradale e confini dell'area mercatale

1. Il Responsabile della Polizia Municipale, con apposito atto, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nelle aree destinate al mercato e zone limitrofe.

2. Al fine di non creare difficoltà alla viabilità e valorizzare lo sviluppo del mercato settimanale del luogo, durante lo svolgimento del mercato stesso, è vietato il commercio itinerante di ogni merceologia presente nel mercato e la vendita itinerante come di seguito:
 - a) mercato frazione Marina e Caulonia Centro: è fatto divieto di vendita nelle aree adiacente al mercato settimanale, con la sola esclusione del divieto nell'area ad una distanza superiore ai 500 m.

ART. 17) Sistemazione delle attrezzature di vendita

1. I banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato ed indicato nella concessione di posteggio.
2. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare nell'area di mercato purchè lo spazio globalmente occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato a ciascun operatore.
3. In ogni caso gli esercenti devono assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
4. Gli esercenti sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui un veicolo debba attraversare l'area prima dell'orario della chiusura del mercato.

ART. 18) Modalità di utilizzo del posteggio e modalità di vendita

1. L'operatore ha l'obbligo di esibire ogni documento, ritenuto indispensabile al tipo di attività esercitata, ad ogni richiesta degli organi di controllo.
2. L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e, al termine delle operazioni di vendita, deve raccogliere i rifiuti derivanti dalla sua attività di vendita, chiuderli accuratamente in appositi contenitori o depositarli nei raccoglitori e nei luoghi indicati dal personale di vigilanza per come prescritto nelle ordinanze sindacali.
3. Il posteggio non deve rimanere incustodito.
4. E' vietato dividere il proprio posteggio con altri commercianti/venditori.
5. L'occupante del posteggio assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo.
6. Le tende di protezione dei banchi e le attrezzature analoghe non possono sporgere oltre 50 cm dalla verticale del limite di allineamento con il perimetro del posteggio.
7. La parte inferiore della copertura dei banchi deve essere posizionata ad almeno 2,20 metri dal suolo.
8. Eventuali barriere laterali devono essere arretrate di almeno 50cm rispetto al fronte espositivo al fine di non impedire la visibilità dei banchi attigui. Sono consentite eccezioni nel caso in cui dette barriere abbiano la funzione di proteggere le merci dagli agenti atmosferici e soltanto per il tempo necessario a tale scopo.
9. Purchè il rumore eccessivo non arrechi disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe, è consentito l'utilizzo di mezzi audiovisivi e/o di strumenti di amplificazione per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita.
10. E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.

11. Gli esercenti il commercio devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.
12. Gli operatori, nell'utilizzo del posteggio, sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
13. Nell'area mercatale è consentito utilizzare energia elettrica proveniente soltanto da impianti pubblici o da idonee fonti di approvvigionamento previste dalla normativa.

ART. 19) Norme igienico sanitarie

1. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche sono soggette al rispetto delle vigenti norme di igiene e sanità degli alimenti ed alla vigilanza delle autorità sanitarie.
2. I prodotti alimentari devono essere collocati ad un'altezza non inferiore a 50cm dal suolo e comunque in modo da salvaguardare l'integrità del prodotto.
3. Ogni documentazione sanitaria riferita al veicolo, alle attrezzature di vendita e ai requisiti del personale addetto alla vendita e manipolazione di alimenti, devono essere esibiti ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
4. In occasione dell'assegnazione di posteggi di nuova istituzione, di spostamento o scambio di posteggi e di ristrutturazione del mercato, al fine di salvaguardare il rispetto delle norme di carattere igienico sanitario, eventuali posteggi dotati di allaccio alla rete idrica, elettrica o fognaria, possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.

ART. 20) Posteggi occupati da imprenditori agricoli

1. L'autorizzazione/concessione ha la stessa validità e condizioni definite per la categoria dei titolari di concessione di posteggio.
2. Per ottenere l'assegnazione del posteggio, gli imprenditori di cui al D.Lgs 228/2001 e s.m.i. devono presentare domanda di concessione di posteggio allegando o documentando i propri titoli autorizzativi che permettono l'esercizio di tale attività.
3. I produttori agricoli sono soggetti al rispetto della graduatoria degli "spuntisti" nel rispetto di quanto previsto nel precedente art.13 del presente regolamento.
4. Ogni produttore agricolo può occupare un solo posteggio di mercato.
5. Ad ogni richiesta degli organi di controllo, il produttore ha l'obbligo di presentare la relativa documentazione inerente la sua attività.
6. La concessione di posteggio è revocata:
 - a) qualora il titolare non risulti più essere imprenditore agricolo ai sensi dell'art.2135 codice civile;
 - b) qualora non abbiano i requisiti morali per come previsto nel D.Lgs 228/2001 e s.m.i.;
 - c) qualora effettui l'attività di vendita ai sensi del D.Lgs 114/98, cioè qualora superi la soglia massima dell'ammontare dei ricavi prevista per gli imprenditori agricoli;
 - d) Non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a 18 giornate di mercato per ciascun anno solare, salvo le assenze motivate e giustificate ai sensi di quanto previsto nel presente regolamento all'art.14.
7. Gli imprenditori agricoli devono indicare in modo chiaro e leggibile il prezzo di vendita dei prodotti esposti alla vendita, mediante l'uso di un cartello o con altre idonee modalità.
8. Per quanto non previsto specificatamente in questo articolo, agli imprenditori agricoli si applicano le altre disposizioni contenute nel presente regolamento.

ART. 21) Posteggi riservati ai portatori di handicap e ai venditori di prodotti tipici della Calabria.

1. Individuati i posteggi riservati a tali categorie, viene formulata apposita graduatoria in base agli stessi criteri e requisiti professionali previsti nel presente regolamento.
2. I posteggi dei soggetti delle citate categorie non possono essere assegnati definitivamente ad operatori non appartenenti a tali categorie, ma possono essere assegnati temporaneamente agli "spuntisti".

ART. 22) Sanzioni

1. Il commercio su aree pubbliche senza l'autorizzazione/Scia è punito con la sanzione prevista dall'art.29 comma 1 del D.Lgs 114/98 e s.m.i. e con la confisca dell'attrezzatura e della merce.
2. Le seguenti violazioni ai limiti ed ai divieti previsti dal presente regolamento sono puniti con le sanzioni previste dall'art.29 comma 2 del D.Lgs 114/98 e s.m.i.:
 - a) vendere prodotti non appartenenti alla categoria indicata nell'autorizzazione commerciale;
 - b) esercitare il commercio itinerante o la vendita da parte degli imprenditori agricoli fuori dall'area mercatale per come indicato al precedente art.16 comma2;
 - c) cedere a terzi l'uso totale o parziale del posteggio di cui all'art.18 comma4;
 - d) vendere tramite estrazione a sorte o con pacchi a sorpresa di cui all'art.18 comma10;
3. Le seguenti violazioni sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra € 75,00 ad € 450,00:
 - a) collocare i banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte in modo da occupare un'area superiore alle dimensioni del posteggio assegnato (art.17 c.1)
 - b) sostare nell'area di mercato con i veicoli adibiti al trasporto della merce occupando uno spazio pubblico superiore alle dimensioni del posteggio assegnato (art.17 c.2)
 - c) non esibire idonea documentazione autorizzativa per l'esercizio della propria attività su richiesta degli organi di vigilanza (art.18 c.1) (art.20 c.5);
 - d) non lasciare pulito il posteggio occupato o non raccogliere e depositare i rifiuti per come prescritto (art.18 c.2);
 - e) lasciare il posteggio incustodito (art.18 c.3);
 - f) non fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo (art.18 c.5);
 - g) lasciar sporgere le tende di protezione dei banchi e/o le attrezzature oltre 50cm dalla verticale del limite di allineamento col perimetro del posteggio (art.18 c.6);
 - h) posizionare la parte inferiore della copertura dei banchi ad un'altezza inferiore a metri 2,20 (art.18 c.7);
 - i) non arretrare eventuali barriere laterali di almeno 50cm rispetto al fronte espositivo, fatta salva la necessità di proteggere le merci dagli agenti atmosferici e soltanto per il tempo necessario a tale scopo (art.18 c.8);
 - j) utilizzare audiovisivi e/o apparecchi per l'amplificazione del suono non ai fini della dimostrazione dei prodotti posti in vendita e/o in modo da arrecare disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe (art.18 c.9);
 - k) utilizzare energia elettrica proveniente da fonti non idonee (art.18 c.13);
 - l) non indicare in modo chiaro e leggibile i prezzi di vendita al pubblico da parte degli imprenditori agricoli (art.20 c.7).
4. Ogni altra violazione non prevista nel precedente comma3, ma riconducibile al presente regolamento, è punita con una somma compresa fra €25,00 ed €150,00.
5. Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della legge n°689/81 e s.m.i.

6. In caso di particolare gravità o recidiva, secondo quanto previsto nell'art.29 comma3 del D.Lgs 114/98 e s.m.i., le violazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, possono comportare la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20giorni.
7. Per il pagamento degli oneri relativi alla convenzione/concessione o delle altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio, l'ufficio Tributi adotta i conseguenti provvedimenti al fine del recupero delle somme previste.
8. Per i titolari di convenzione, sprovvisti di ricevuta attestante l'effettuato pagamento anticipato del canone, è prevista una sanzione pari a € 0,30 al mq per ogni giornata di mercato + € 0,05 al mq (tassa rifiuti) a posteggio, oltre al pagamento della somma originaria già prevista come canone nella convenzione.

ART. 23) Norme finali

1. Le planimetrie una volta approvate dalla Giunta Municipale costituiranno parte integrante e sostanziale del presente atto regolamentare e inoltre indicheranno, nelle rispettive legende, le numerazioni dei posteggi e ogni eventuale vincolo merceologico.
2. Il presente regolamento annulla e sostituisce il "*regolamento dei mercati su area pubblica approvato con delibera di C.C. n°30 del 12/09/1994*" e ogni disposizione comunale in contrasto con quanto qui previsto.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto regolamentare, si fa riferimento alle norme statali e regionali del settore.
4. Il presente regolamento entrerà in vigore il 01 gennaio 2018.